

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Estratto del verbale emesso nella seduta del 14 marzo 2024

**8) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORI CORCIONE, DE ROSA
DI GIULIO, GALLO)**

Il Consiglio

- letta la richiesta formulata dall'Avv. *, la quale invoca un parere preventivo in ordine all'espletamento dell'obbligo di restituzione dei fascicoli alla parte assistita, e ciò sia nel caso di rinuncia al mandato in corso di giudizio con costituzione di nuovo procuratore sia nel caso di incarico portato a termine sino alla conclusione del giudizio.

L'istante richiede, altresì, se la restituzione debba avvenire mediante consegna di copia cartacea di tutti gli atti e documenti di causa oppure se l'obbligo possa ritenersi adempiuto mediante riconsegna dei documenti ricevuti o utilizzati per l'espletamento dell'incarico.

L'iscritta chiede, infine, se, nel caso di procedimenti telematici, sia necessario stampare gli atti e documenti depositati oppure sia possibile scaricarli e inviarli alla parte a mezzo PEC;

- udita la relazione dei Consiglieri Corcione, De Rosa, Gallo e Di Giulio;

- ribadito che non è possibile esprimere pareri preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti;

- ritenuto che la richiesta di parere abbia, tuttavia, portata generale, osserva quanto segue.

L'avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, a tutela dell'interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa e, sia nel caso di revoca del mandato che in quello di rinuncia all'incarico, è tenuto ad adottare comportamenti di tutela della parte già assistita, con riferimento sia all'onere di informativa relativa alle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli successivamente sia all'onere di mettere a disposizione della parte o del suo nuovo difensore tutti gli atti e le informazioni necessarie per la prosecuzione della difesa.

Il Codice Deontologico Forense prevede all'art. 33 che: *"1. L'avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l'espletamento dell'incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice.*

2. L'avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso.

3. L'avvocato può estrarre e conservare copia di tale documentazione, anche senza il consenso del cliente e della parte assistita.

4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della censura."

L'obbligo disciplinare di restituire senza ritardo alla parte assistita tutta la documentazione ricevuta implica un comportamento attivo.

Invero, *"Al fine di adempiere l'obbligo disciplinare di restituire senza ritardo alla parte assistita tutta la documentazione ricevuta per l'espletamento del mandato (art. 42 cdf, ora 33 ncd) non è sufficiente lasciare la documentazione stessa nel proprio studio a disposizione del cliente, giacché il termine "restituire", di cui alla norma, implica una condotta attiva da parte del professionista e non già la*

semplice messa a disposizione.” (CNF, sentenza dell’11.6.2015, n. 87; in senso conforme, CNF, sentenza del 16.4.2014, n. 68).

Pertanto, non rilevando se sia intervenuta la revoca o la rinuncia al mandato professionale in corso di causa ovvero se lo stesso sia venuto a cessare a seguito della conclusione del procedimento per cui era stato conferito, il difensore, a richiesta della parte, dovrà provvedere, senza ritardo, alla restituzione al cliente e alla parte assistita della copia integrale dei fascicoli relativi alle attività svolte per la parte assistita nonché dei documenti ricevuti per l’espletamento dell’incarico.

In siffatta ipotesi, ai sensi del citato art. 33, comma 1, C.D.F. opera, quale unica eccezione al dovere di consegna della documentazione, il divieto riguardante la corrispondenza riservata fra colleghi nei casi contemplati dall’art. 48 C.D.F.

Quanto alla restituzione della “copia cartacea dei fascicoli telematici civili”, che presupporrebbe la stampa dell’intero fascicolo telematico, questo Consiglio, in assenza di specifica previsione normativa, ritiene che la consegna possa avvenire, come per il resto dei documenti non originali, anche in formato elettronico o a mezzo PEC.

In conclusione, ed in risposta ai quesiti formulati, l’avvocato, se richiesto, ha sempre il dovere di consegnare al cliente e alla parte assistita tutti gli atti e i documenti contenuti nei fascicoli relativi agli incarichi espletati, fermo restando il divieto di cui all’art. 48, 3° comma, del C.D.F., nonché quelli ricevuti per l’espletamento del mandato, e detta documentazione, ad eccezione di quanto detenuto in originale (che dovrà, ovviamente, essere restituita in tale formato cartaceo), potrà essere restituito anche in formato elettronico o a mezzo PEC.

Ciò detto circa il quesito, corre infine l’obbligo di precisare che:

- con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e, dunque, esso non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;
- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;
- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

...OMISSIS...

Il Consigliere Segretario f.f.

F.to Avv. Stefano Gallo

Il Presidente

F.to Avv. Federico Squartecchia